

Conc prev. 12/2020



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio, composto da:

dott.ssa Daniela Bruni	Presidente
dott.ssa Martina Gasparini	Giudice
dott.ssa Silvia Bianchi	Giudice relatore

ha emesso il seguente

DECRETO.

Esaminata la domanda di concordato preventivo depositata da Alutek s.r.l., con sede in Marcon (VE) via Venier 13/D;

datane comunicazione al Pubblico Ministero ed effettuatane la pubblicazione nel registro delle imprese;

ritenuta la propria competenza;

ritenuto che la domanda è stata presentata *ex art.* 152 L.F. dalla società in persona del suo legale rappresentante (si veda il documento dimesso il 10.8.2022);

rilevata la completezza della documentazione allegata;

verificato che la società ricorrente è imprenditore commerciale e che in capo alla stessa non sussistono i requisiti soggettivi cumulativamente richiesti dall'art. 1 L.F., come si evince dai bilanci degli ultimi tre esercizi allegati al ricorso;

verificato che nell'ultimo biennio non sono state presentate analoghe domande senza esito positivo;

rilevato che nei confronti di detta società non risultano pendere procedimenti per la dichiarazione di fallimento;

ritenuto, per tutto quanto sin qui detto, che possa essere assegnato il termine di 120 giorni per il deposito del piano e della proposta di concordato e di tutta la documentazione prevista dall'art. 161, commi 2 e 3, L.F.;

ritenuto che, in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta, sia opportuno disporre tanto la nomina di un Commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. 69/2013, quanto regolamentare gli obblighi informativi previsti dall'art. 161, comma 8, L.F.,

P.Q.M.

concede termine di giorni 120 (a decorrere dalla comunicazione del presente decreto) ai sensi dell'art. 161, commi 6 e 10 L.F per la presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo unitamente alla documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, L.F. o di una domanda di omologa di un accordo per la ristrutturazione dei debiti;

nomina quale Commissario Giudiziale il dott. Stefano Berton, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del termine assegnato, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi ex artt. 161 e 173 L.F.

dispone i seguenti obblighi informativi:

- breve relazione informativa sulla gestione corrente, con l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, e l'indicazione della giacenza di cassa, e delle rilevanti variazioni di magazzino, ogni 30 gg.;
- *report* specifico su ciascuna significativa operazione industriale e/o finanziaria, quando si verifica;
- situazione economico patrimoniale aggiornata, ogni 30 gg.;
- elenco dei creditori, con la data in cui è sorto il credito, e dei pagamenti effettuati, ogni 30 gg., fermo il divieto di effettuare il pagamento di debiti anteriori alla presentazione del ricorso;
- movimentazione di cassa e banche aggiornata, ogni 30 gg.;
- copia dei documenti oggetto degli incassi e pagamenti di cui alla movimentazione suddetta;

dispone che copia delle relazioni sia trasmessa al Commissario Giudiziale a cura di parte istante e che eventuali istanze ex art. 161, comma 7, L.F. siano comunicate all'atto del deposito al Commissario Giudiziale al fine di ottenere il debito parere;

avvisa che il debitore dovrà depositare con periodicità mensile una situazione finanziaria dell'impresa da pubblicarsi, entro il giorno successivo, nel registro delle imprese, a cura del cancelliere, ex art.161, comma 8, L.F.; a tal fine dovrà essere redatto e prodotto un documento autonomo dai precedenti.

Venezia, 8.9.2022

Il Presidente